

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XXII} n. 32-A

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

Presentata alla Presidenza il 18 dicembre 2012

(Relatore: **GOISIS**)

SULLA

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE Doc. XXII, n. 32

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ENZO CARRA, BARBIERI, DE BIASI, ZAZZERA, GIULIETTI,
GIANNI, RIVOLTA, GRANATA**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
situazione della Società italiana degli autori ed editori

Presentata il 7 marzo 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di inchiesta parlamentare in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.

La proposta di inchiesta parlamentare, presentata il 7 marzo 2012 d'iniziativa dei

deputati Enzo Carra ed altri, mira ad accertare le numerose criticità emerse nella gestione finanziaria della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), che la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori, ha definito quale ente

pubblico economico a base associativa, prevedendo che la sua attività sia disciplinata dalle norme di diritto privato.

Le suddette criticità da parte degli organi di governo della SIAE, denunciate recentemente da inchieste giornalistiche e confronti a tutti i livelli, hanno indotto la Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati ad acquisire utili elementi di conoscenza, attraverso lo svolgimento di un'indagine conoscitiva a tale fine deliberata nella seduta del 7 febbraio 2012 e svolta nel corso del presente anno.

L'articolata indagine conoscitiva condotta dalla Commissione si è svolta in quattro parti: la prima relativa all'audizione del Commissario, dei subcommissari, del direttore generale della SIAE; la seconda relativa all'audizione di numerosi soggetti, associazioni e sindacati sullo stato attuale della SIAE; la terza relativa all'audizione dei soggetti che in passato hanno diretto la SIAE; la quarta relativa all'audizione dei soggetti vigilanti della SIAE, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero per i beni e le attività culturali. La proposta di documento conclusivo è stata approvata dalla Commissione nella seduta del 26 luglio 2012.

Con la presente proposta di inchiesta, il Parlamento è chiamato così a tutelare le proprie prerogative di rappresentanza popolare, tra cui si annovera il suo precipuo compito di vigilare sull'esercizio delle funzioni e sull'amministrazione dei beni pubblici, a tutela dell'interesse comune dei cittadini, anche sulle materie che costituiscono l'oggetto della presente proposta di inchiesta parlamentare, diretta ad accertare eventuali responsabilità politiche e dirigenziali riferite alla gestione dei diritti d'autore, mediante il vaglio dell'attività sinora svolta dalla SIAE.

In particolare, è necessario accertare le scelte di bilancio e di gestione operate dai responsabili della SIAE e l'operato degli organi pubblici deputati dall'ordinamento alla vigilanza sull'ente, facendo chiarezza sull'intero sistema, che coinvolge direttamente gli interessi degli autori di opere dell'ingegno e, indirettamente, quelli di

tutti i cittadini, evitando il rischio che in futuro si ripetano casi lampanti di violazione delle regole.

La Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sulla situazione della SIAE, di cui si chiede l'istituzione, dovrà concentrare la propria indagine sull'attività, sulla gestione e sul funzionamento degli organi sociali della medesima Società, per verificare, fra l'altro, le modalità di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE nell'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse; l'attuazione, da parte della SIAE, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, degli studi e iniziative previsti dalla legge per incentivare la creatività di giovani autori italiani e agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche; la consistenza e la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della SIAE, nonché la disciplina concernente il funzionamento e le attività dell'ente; le modalità di adozione, deliberazione e approvazione dello statuto della SIAE, di selezione e retribuzione del personale, di conferimento degli incarichi direttivi, di nomina e revoca degli agenti mandatarî; il corretto esercizio dei poteri governativi di vigilanza sulla SIAE.

La proposta di inchiesta è stata esaminata dalla Commissione di merito nelle sedute del 6 agosto, 12, 19 e 26 settembre, 2, 3, 10 e 16 ottobre e 6 novembre 2012. È stato inviato un nuovo testo alle Commissioni competenti per il parere; le Commissioni assegnatarie in sede consultiva hanno tutte rilasciato parere favorevole.

Il testo della proposta di inchiesta in esame si compone di sette articoli.

Nel dettaglio, l'articolo 1, al comma 1, istituisce, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), di seguito denominata « Commissione ». Al comma 2 è previsto che la Commissione abbia il compito di esaminare, in particolare, l'attività, la gestione e il funziona-

mento degli organi sociali della SIAE nonché l'esercizio delle funzioni di tutela del diritto d'autore e di accertare eventuali responsabilità politiche e dirigenziali in tale ambito.

L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che la Commissione sia composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. Il comma 2 prevede che il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione scegliendolo al di fuori dei componenti di cui al comma 1. Ai sensi del comma 3, entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza, che è composto, oltre che dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari eletti dai componenti della Commissione nell'ambito della stessa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Secondo l'articolo 3, la Commissione ha il compito di accertare:

a) le modalità di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE, nell'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

b) l'attuazione, da parte della SIAE, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, degli studi e iniziative previsti dalla legge per incentivare la creatività di giovani autori italiani e agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche;

c) la consistenza e la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della SIAE, la disciplina concernente il funzionamento e le attività dell'ente, ivi incluse le

modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali;

d) le modalità di adozione, deliberazione e approvazione dello statuto della SIAE, di selezione e retribuzione del personale, di conferimento degli incarichi direttivi, di nomina e revoca degli agenti mandatari;

e) l'esercizio dei poteri governativi di vigilanza sulla SIAE da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.

Con riguardo ai poteri della Commissione, l'articolo 4 stabilisce che essa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il comma 2 precisa che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ai sensi del comma 3, la Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. La Commissione garantisce, ai sensi del comma 4, il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto. Il comma 5 prevede che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Ai sensi del comma 6, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal

segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 5 prevede che i componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 6.

Secondo l'articolo 6, l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ai sensi del comma 2, le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. Gli ulteriori commi dell'articolo 6 prevedono che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. In sede referente è stato aggiunto che la Commissione può avvalersi anche dell'opera di esperti.

Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 50.000 euro, sono posti a carico del bilancio della Camera dei deputati.

L'articolo 7, infine, prevede che la Commissione concluda i suoi lavori entro sei mesi dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini svolte. Il comma 2, aggiunto in sede referente, demanda alla Commissione il compito di curare l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività. Ai sensi del comma 3, aggiunto anch'esso in sede referente, i componenti della Commissione possono presentare relazioni di minoranza.

Paola GOISIS, *Relatore*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del doc. XXII, n. 32, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori;

ricordato che l'articolo 82 della Costituzione prevede che « ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria »;

rilevato che all'articolo 7 si prevede che la Commissione concluda i propri lavori entro sei mesi dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari, con la presentazione di una relazione alla Camera entro i successivi trenta giorni;

evidenziata quindi preliminarmente l'esigenza di un'attenta valutazione rispetto alla proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta in questa fase della legislatura, considerato che i termini per la conclusione dei lavori della Commissione, nonché per la presentazione della relazione, sono fissati oltre la scadenza naturale della legislatura e che le Commissioni di inchiesta non possono compiere atti di indagine una volta intervenuto lo scioglimento delle Camere;

rilevato che « il compito di accertare » che il comma 1 dell'articolo 3 attribuisce alla istituenda Commissione è privo dell'indicazione del periodo temporale a cui dovrà riferirsi il suddetto accertamento;

tenuto conto che l'articolo 2, comma 1, prevede che la Commissione sia composta da 20 deputati nominati dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e comunque in modo che sia assicurata la presenza di un rappresentante per gruppo. Il presidente della Commissione viene nominato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dal Presidente della Camera al di fuori dei predetti componenti;

rilevato che la nomina del presidente della Commissione al di fuori dei componenti della Commissione medesima deve essere valutata alla luce dell'articolo 82 della Costituzione, che richiede che la Commissione sia formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, e che infatti, di norma, si prevede che la Commissione sia composta da un numero di componenti nel cui ambito è scelto il presidente;

ricordato che, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, la Commissione ha il compito di accertare le modalità di esercizio

delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE, nell'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

evidenziato che, dal punto di vista della formulazione del testo, sebbene la disposizione riprenda quella dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 2 del 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 le regioni e gli enti locali sono compresi nella nozione di « pubblica amministrazione »;

rilevato che l'articolo 5 disciplina l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, per il personale addetto e per chiunque collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, in relazione ad atti segreti inviati dall'autorità giudiziaria o relativi a indagini e inchieste parlamentari, nonché ad atti che la Commissione ha deliberato di non divulgare o che devono essere in ogni caso coperti dal segreto;

evidenziata al riguardo l'opportunità di precisare — analogamente a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge n. 132 del 2008, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere » — che la violazione del segreto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, costituisce un obbligo sanzionato penalmente ai sensi dell'articolo 326 del codice penale;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 6, « gli oneri relativi al suo funzionamento, nel limite massimo di 50.000 euro, sono posti a carico del bilancio della Camera dei deputati »;

rilevata l'esigenza di specificare se l'onere debba intendersi quale onere complessivo o come onere annuale, non essendo attualmente specificato l'anno cui esso è riferito;

tenuto conto che l'articolo 7 fissa il termine per la conclusione dei lavori della Commissione in sei mesi « dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari » e che entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini svolte;

evidenziata al riguardo, dal punto di vista della formulazione del testo, l'opportunità di valutare, come stabilito in analoghe disposizioni, di sostituire le parole « dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari » e le parole « alla Camera dei deputati », rispettivamente con le parole « di costituzione dell'ufficio di presidenza » e con le parole « al Presidente della Camera dei deputati »;

rilevato che l'articolo 7, comma 2, dispone che i componenti della Commissione possono presentare relazioni di minoranza;

sottolineato, con riferimento alla possibilità di presentazione di relazioni di minoranza, come occorra valutare se non si tratta di una questione da rimettere al regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si segnala preliminarmente l'esigenza di un'attenta valutazione rispetto alla proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta in questa fase della legislatura, considerato che i termini per la conclusione dei lavori della Commissione, nonché per la presentazione della relazione, sono fissati oltre la scadenza naturale della legislatura e che le Commissioni di inchiesta non possono compiere atti di indagine una volta intervenuto lo scioglimento delle Camere;

b) appare opportuno indicare espressamente a quale periodo temporale si riferisce il compito di accertamento che il comma 1 dell'articolo 3 attribuisce alla istituenda Commissione;

c) all'articolo 2, appare opportuno che la previsione relativa alla nomina del presidente della Commissione al di fuori dei componenti della Commissione medesima sia valutata alla luce dell'articolo 82 della Costituzione, che richiede che la Commissione sia formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, considerato altresì che, di norma, si prevede che il presidente sia individuato nell'ambito dei componenti della Commissione di inchiesta;

d) all'articolo 5, si valuti l'opportunità di precisare — analogamente a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge n. 132 del 2008 recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere » — che la violazione del segreto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, costituisce un obbligo sanzionato penalmente ai sensi dell'articolo 326 del codice penale;

e) all'articolo 6, è opportuno chiarire se l'onere debba intendersi quale onere complessivo o come onere annuale, non essendo attualmente specificato l'anno cui esso è riferito.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del doc. XXII, n. 32, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime

NULLA OSTA

con la seguente osservazione:

ancorché compori effetti solo indiretti per la finanza pubblica, si valuti attentamente l'opportunità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta negli ultimi mesi della legislatura.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, della proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori (doc. XXII, n. 32);

rilevato come il provvedimento interessi gli ambiti di competenza della Commissione Finanze solo per quanto riguarda la lettera *a)* dell'articolo 3, ai sensi della quale la Commissione di inchiesta è chiamata a esaminare le modalità di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE, nell'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti;

sottolineato come il termine di durata della Commissione previsto dall'articolo 7, comma 1, superi la durata residua della presente legislatura, e come nell'attuale contesto politico, in cui è prossima la conclusione della legislatura stessa, appaia pertanto sostanzialmente inutile istituire una Commissione la quale difficilmente potrebbe anche solo avviare i propri lavori,

esprime

NULLA OSTA

TESTO
DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di esaminare, in particolare, l'attività, la gestione e il funzionamento degli organi sociali della SIAE nonché l'esercizio delle funzioni di tutela del diritto d'autore e di accertare eventuali responsabilità politiche e dirigenziali in tale ambito.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione scegliendolo al di fuori dei componenti di cui al comma 1.

3. Entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza, che è composto, oltre che dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari eletti dai componenti della Commissione nell'ambito della stessa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) le modalità di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE, nell'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

b) l'attuazione, da parte della SIAE, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, degli studi e iniziative previsti dalla legge per incentivare la creatività di giovani autori italiani e agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche;

c) la consistenza e la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della SIAE, la disciplina concernente il funzionamento e le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali;

d) le modalità di adozione, deliberazione e approvazione dello statuto della SIAE, di selezione e retribuzione del personale, di conferimento degli incarichi direttivi, di nomina e revoca degli agenti mandatari;

e) l'esercizio dei poteri governativi di vigilanza sulla SIAE da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.

5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 5.

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 6.

ART. 6.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

1. *Identico.*

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 50.000 euro, sono posti a carico del bilancio della Camera dei deputati.

ART. 7.

1. La Commissione conclude i lavori entro sei mesi dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini svolte.

2. *Identico.*

3. La Commissione può avvalersi dell'opera **di esperti**, di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

ART. 7.

1. *Identico.*

2. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.

3. I componenti della Commissione possono presentare relazioni di minoranza.